

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 1968

(70^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano » (2705) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 833, 835, 837, 838
CARELLI	836, 837
SAMARITANI	837, 838
SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste	838
TEDESCHI, relatore	835, 838
TESSITORI	834
TORTORA	838

La seduta è aperta alle ore 11,50.

Sono presenti i senatori: Actis Perinetti, Attaguile, Bernardo, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Cipolla, Compagnoni, Conte, Di Rocco, Marullo, Masciale, Moretti, Murdaca, Murgia, Rovere, Samaritani, Santarelli, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

È presente anche il senatore Tessitori per comunicare il parere della 2^a Commissione (Giustizia e autorizzazioni a procedere), ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, del Regolamento.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Grimaldi è sostituito dal senatore Basile.

Interviene il Sottosegretario per l'agricoltura e le foreste Schietroma.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano » (2705) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

« Disposizioni per il proseguimento della bonifica nei territori vallivi del Delta Padano », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

La Commissione giustizia ha pregato il senatore Tessitori di comunicarci le sue conclusioni sul provvedimento, dalla Commissione stessa esaminato in sede consultiva.

T E S S I T O R I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzi tutto, a titolo di cronaca — poichè ritengo che anche la cronaca dei fatti così come si sono svolti possa alle volte essere utile per chi deve formarsi un convincimento su una determinata questione — informare che in sede di 2ª Commissione si è lungamente discusso sul disegno di legge; e che alla fine di tale discussione il senatore Pafundi, estensore del parere, si pronunciava favorevolmente sul provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera, mentre la maggioranza della Commissione subordinava tale parere favorevole all'approvazione, da parte dell'8ª Commissione, di un emendamento, che indicherò alla fine della mia esposizione.

La Commissione giustizia si è soffermata sull'ultima comma dell'articolo 2, il quale stabilisce:

« Sono trasferiti in proprietà dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo tutti i terreni non demaniali inclusi nel suddetto comprensorio del Mezzano, descritti nell'allegato B) della presente legge. L'indennità da corrispondere ai proprietari sarà determinata, in mancanza di accordo tra le parti, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

L'allegato B), a sua volta, descrive i beni che con la presente norma passerebbero in proprietà dell'Ente una volta approvato e divenuto operante il disegno di legge.

La questione è stata quindi esaminata anzitutto sotto il profilo costituzionale. Ci si è cioè chiesto se questo modo di trasferimento, che la dottrina e la giurisprudenza definiscono un modo di legge, una legge-provvedimento, sia costituzionalmente ortodosso; e la Commissione, senza passare su questo punto ad un'esplicita votazione, si è trovata d'accordo nel decidere che non

esiste alcuna incostituzionalità in una norma di questo genere, nemmeno ai sensi del secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione, per il quale la proprietà privata « è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti... ». Uno dei modi di acquisto, infatti, può essere appunto costituito anche da una legge-provvedimento quale quella in esame; per cui, come ho detto, non si ravvisa alcuna questione di illegittimità costituzionale.

Ci si è invece soffermati — e su questo punto ha avuto luogo la votazione da parte della Commissione, sul quesito se nella fattispecie l'approvare un modo di trasferimento della proprietà così come determinato nella norma dell'ultimo comma dell'articolo 2 non significhi affermare un pericoloso principio, dar luogo ad un pericoloso precedente, mutare un sistema che vige nella nostra legislazione dal 1865. Uno dei colleghi della 2ª Commissione, cioè, ha osservato che il legislatore, attraverso il presente provvedimento, si trasformerebbe addirittura in notaio, in quanto il provvedimento stesso costituisce un contratto di compravendita tra l'Ente delta padano ed il privato, al quale rimane soltanto la possibilità di discutere in ordine alla misura dell'indennizzo fissato; e ciò, come ho detto, è apparso pericoloso in quanto muta completamente un sistema che fino ad oggi ha assicurato ai privati proprietari determinate garanzie procedurali anche rispetto alla dichiarazione di utilità pubblica della proprietà che si intende espropriare. Tali garanzie, cioè, verrebbero a cadere completamente qualora il testo del disegno di legge venisse approvato nella sua attuale formulazione.

D'altro canto debbo subito dichiarare che si è riconosciuto, da parte della Commissione giustizia, come la fattispecie che si vuole in concreto regolare con il provvedimento presenti tutti i crismi della pubblica utilità, per cui il disegno di legge, nella sua sostanza, appare senz'altro opportuno e conveniente. Però la Commissione, ritenendo di dover svolgere una funzione soprattutto di salvaguardia dell'ortodossia legislativa,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

dal punto di vista giuridico e costituzionale, non poteva fare a meno di sollevare i dubbi sopra esposti circa una norma che andrebbe a mortificare i diritti del cittadino espropriato.

Ora, come si può ovviare all'inconveniente? Vi si può ovviare attraverso un emendamento che riporti l'ultimo comma dell'articolo 2 a quella che era la dizione della legge alla quale il provvedimento si riferisce, cioè la legge 9 luglio 1957, n. 600.

Tale legge, all'articolo 9, stabilisce che l'Ente per la colonizzazione del delta padano « può chiedere il trasferimento in proprietà » dei territori vallivi indicati nell'articolo stesso; e, appunto, la Commissione si è chiesta per quale motivo si debba modificare, con il disegno di legge, una norma del genere in maniera così sostanziale. Le risposte a tale quesito non sono state tali da soddisfare la maggioranza della Commissione eliminandone dubbi e perplessità, ragione per cui si è giunti alla conclusione che ho riferito: si suggerisce cioè di sostituire, nell'ultimo comma dell'articolo 2, le parole « sono trasferiti » con le altre « possono essere trasferiti », in modo che l'Ente espropriante — secondo il sistema finora seguito dalla nostra legislazione — debba anzitutto fare la dichiarazione di pubblica utilità, dando così la possibilità al privato che verrà espropriato di esperire tutto quanto ritiene opportuno nel proprio legittimo interesse.

Ripeto, concludendo, che la 2ª Commissione ritiene di dover sostenere quanto sopra perchè, se il provvedimento venisse approvato nella sua formulazione attuale, in futuro il precedente potrebbe essere invocato per altri casi; ragion per cui sembra opportuno attenersi, anche per il caso in esame, a quel metodo che finora ha dato buona prova e che legittimamente considera anche il diritto e l'interesse del privato che deve essere espropriato.

Ci rendiamo, per la verità, conto del fatto che si sta discutendo, per così dire, *in articulo mortis* dell'attuale legislatura, per cui possono apparire inopportuni tutti quei suggerimenti che comportino modifiche a disegni di legge e loro conseguenti ritorni

all'altro ramo del Parlamento. Però i motivi che hanno indotto la 2ª Commissione ad esprimere un parere di questo genere sono, ripeto, tali che mi sembra valga la pena di emendare il provvedimento nel senso da noi indicato.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Tessitori per la chiara esposizione ed invito il senatore Tedeschi a svolgere la sua relazione.

T E D E S C H I , relatore. Onorevole Presidente, per quanto concerne la illustrazione fatta dal senatore Tessitori per conto della Commissione giustizia, ritengo si debba anzitutto prendere atto della dichiarazione dell'inesistenza di un problema di illegittimità costituzionale circa il testo approvato dalla Camera. Potrà anche dirsi che il provvedimento introduce un'innovazione di metodo rispetto alla questione degli espropri; però le circostanze di fatto, come ho cercato di illustrare alla stessa Commissione giustizia, non sono state, a mio parere, tenute nella dovuta considerazione.

Si tratta di circostanze di fatto che mi permettono di affermare come un precedente vero e proprio non si creerebbe, con il metodo che il provvedimento al nostro esame introduce. Quali sono i motivi per i quali si è ritenuto di adottare tale nuovo metodo? I terreni di proprietà privata ricadenti nel comprensorio vallivo del Mezzano sono costituiti da dossi che anteriormente al prosciugamento emergevano dalle acque. Prosciugata la valle, è emersa in tutta evidenza la necessità tecnica e funzionale di eliminare la proprietà privata dei dossi, essendo questi dispersi, frazionatissimi e con confinazioni irregolari: si trattava infatti, in origine, di isolotti completamente circondati dalle acque, sui quali molto sporadicamente veniva esercitato il diritto al possesso da parte dei proprietari privati (direi anzi che tale diritto non veniva mai esercitato). Vorrei a tale proposito osservare che il problema, rispetto alle dimensioni del territorio, è di proporzioni così modeste che bisogna in effetti andare alla ricerca del motivo del contendere per capire le perplessità

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

della 2ª Commissione: di fronte ai 18.000 ettari dell'intero comprensorio della Valle del Mezzano, infatti, i terreni indicati nell'allegato B) rappresentano una superficie di soli 86 ettari, come ho detto, frazionati, sui quali non era evidentemente possibile alcuna pratica agricola.

Ora, poichè tali terreni sono sempre stati asciutti, l'Ente delta padano, confortato anche dal parere dell'Avvocatura distrettuale di Bologna, ha ritenuto di non poter procedere all'esproprio degli stessi ai sensi della legge 9 luglio 1957, n. 600, la quale, contemplando l'esproprio dei territori vallivi, non poteva essere applicata con sicura fondatezza per l'esproprio di terreni asciutti. È stato quindi uno scrupolo di legittimità che ha indotto l'Ente a ritenere di non poter procedere, attraverso la suddetta legge n. 600, all'esproprio dei terreni in questione; e da ciò è nata la necessità di un'apposita norma che facultizzasse l'esproprio, così come fa appunto l'articolo 2 del provvedimento.

Tra l'altro occorre anche precisare che sul disegno di legge non sono state manifestate opposizioni di alcun genere da parte dei proprietari direttamente interessati. Al riguardo bisogna inoltre tener presente che la norma consente di attribuire agli espropriati un indennizzo costituente un « serio ristoro », e cioè un capitale il cui reddito non sia inferiore a quello che producono i terreni espropriati. Queste considerazioni non possono non avere un loro peso per superare i dubbi insorti circa la legittimità costituzionale di un esproprio disposto con legge; tanto più se si pensa che la giurisprudenza costituzionale ha finora ritenuto legittime leggi-provvedimento in tal senso e che tali dubbi hanno in definitiva portata teorica e non concreta. Va aggiunto che si tratta di espropri di scarsa rilevanza economica e indispensabili ai fini dell'appodamento dei terreni prosciugati.

Quanto sopra mi porta, onorevole Presidente, a concludere che — a parte l'impostazione generale del disegno di legge — bisogna insistere per l'approvazione del testo pervenutoci. Vanno poi tenute presenti quelle che sono le finalità che con il provvedimento si intende perseguire: finalità di ca-

rattere sociale ed economico legate alla bonifica dei territori vallivi del Delta Padano e che, dato l'approssimarsi dello scadere della legislatura, un qualsiasi ritardo potrebbe quasi certamente compromettere. A tale proposito desidero ancora osservare che se i fondi già stanziati per la suddetta bonifica non venissero integrati dai 24 miliardi previsti dall'articolo 1 del provvedimento non sarebbe evidentemente possibile ottenere il reddito che deve essere prodotto da un finanziamento a suo tempo disposto dallo Stato in misura così rilevante, poichè l'opera di bonifica non potrebbe essere completata.

Da ultimo — ultimo non per importanza ma in ordine cronologico — vi è il problema relativo alla Sacca degli Scardovari, cioè quello del prosciugamento e della sistemazione agraria di alcuni specchi vallivi del comune di Porto Tolle, retrostanti agli argini della Sacca. Quello di Porto Tolle è noto per essere il comune più alluvionato d'Italia, per cui la sua situazione andrebbe sanata con la massima urgenza; ed a tale risanamento si potrebbe provvedere appunto con l'integrazione finanziaria prevista dal disegno di legge.

Tutte queste considerazioni mi impongono di esortare la sensibilità dei colleghi perchè, tenuto anche conto dell'importante dichiarazione del senatore Tessitori sull'inesistenza — ripeto — di un pericolo di illegittimità costituzionale del disegno di legge, questo venga approvato senza alcuna modificazione.

CARELLI. Mi compiaccio col collega Tedeschi per la lezione tenutaci su un problema di notevole interesse qual è quello del Delta Padano. Non è da oggi che noi poniamo la nostra attenzione a tale problema, non è da oggi che noi approviamo disegni di legge per la sistemazione economica di quella zona; ed il provvedimento ora al nostro esame non è altro che un progetto integrativo, il cui effetto benefico dal punto di vista economico e, soprattutto, sociale, è fuori discussione.

Certo, ho ascoltato con molto interesse le pregevoli osservazioni del senatore Tessitori,

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

ma esse in fondo non erano in contrasto con l'indirizzo indicato dal disegno di legge bensì rappresentavano delle considerazioni di carattere generale. Egli ha cioè sostenuto la inopportunità di approvare una norma che potrebbe portarci verso vie sconosciute e determinare un precedente da invocare anche in casi meno importanti di questo; ma la sua dialettica, sia pur così forbita, non mi ha convinto, poichè ricordo che l'articolo 44 della Costituzione prevede che lo Stato possa imporre obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissando limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuovendo ed imponendo la bonifica delle terre e via dicendo, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali. Allo stesso modo gli articoli 42 e 43 prevedono la possibilità di esproprio della proprietà privata o di determinate imprese o categorie di imprese per motivi di interesse generale. Ora, nel caso in esame, motivi di ordine economico, tecnico e sociale impongono l'esproprio da parte dello Stato.

Del resto lo statuto dell'Opera nazionale per i combattenti autorizza l'Opera ad espropriare le terre le cui condizioni colturali lascino diciamo così a desiderare...

PRESIDENTE. Quella prevista dallo statuto dell'Opera combattenti è solo una facoltà, e non può costituire un precedente.

CARELLI. Ho fatto quell'accenno per rifarmi a indirizzi già seguiti, in modo da dimostrare che le disposizioni del provvedimento, oltre a non essere innovazioni totali, non possono considerarsi applicabili a tutto il territorio nazionale.

Nel caso di cui discutiamo si prevede un ulteriore stanziamento di 24 miliardi per la bonifica dei territori vallivi del Delta Padano. Ora, come ha già ricordato il relatore, l'Ente Delta deve operare sui dossi di cui s'è parlato, fra l'altro non appartenenti ad un singolo proprietario; e solo per eccesso di zelo si è voluto riportare il tutto alla legge n. 600 del 1957.

Concludendo, il disegno di legge che stiamo discutendo mi sembra ortodosso e tale

da non determinare — come ho già detto — orientamenti nuovi nel quadro degli indirizzi relativi alla proprietà terriera e alla sua distribuzione in Italia.

Ecco i motivi per i quali, pur tenendo nel miglior conto le degnissime osservazioni della 2ª Commissione, ritengo che, data la situazione in cui ci troviamo e dato lo scopo al quale il provvedimento tende, a noi non rimanga che approvare quest'ultimo nel testo trasmessoci dalla Camera onde evitare quegli inconvenienti tecnici sui quali si è soprattutto soffermato il relatore quando ha sostenuto che non bisognava guardare solo alla rilevanza economica dell'intervento ma anche e soprattutto al suo aspetto tecnico, che permetterà di raggiungere in seguito determinati obiettivi di carattere economico.

SAMARITANI. Siamo anche noi del parere che il provvedimento vada approvato nel testo in cui ci è stato sottoposto, perchè se delle perplessità potevano sorgere queste dovevano semmai riguardare la legittimità costituzionale della norma. Ora, una volta ammessa dal senatore Tessitori, a nome della maggioranza della Commissione giustizia, tale legittimità, mi sembra che noi dobbiamo riportarci non tanto ai principi generali quanto alla particolarità del problema e dello strumento che si rende necessario al fine di proseguire il programma delle opere di bonifica delle Valli di Comacchio.

Si è voluta ravvisare in quanto disposto dal provvedimento l'instaurazione di una procedura: ma, come sosteneva il collega Carelli, esistono altri particolari precedenti che non hanno minimamente influito sui principi generali della nostra legislazione in materia. Del resto, è stato giustamente ricordato che qui non si tratta la questione di una proprietà produttiva ma siamo nei termini precisi del dettato costituzionale, e quindi l'Ente delta padano deve — proprio agli effetti dell'utilità pubblica — poter giungere a quegli obiettivi che la legge del 1957 aveva stabilito. D'altronde a un certo punto, nella procedura stabilita per legge, si prevede anche una contrattazione tra l'Ente ed i proprietari dei terreni espropriati e si

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

riconoscono gli interessi di questi: anche quelli non reali, data l'entità delle proprietà e l'improduttività dei dossi emergenti dalle acque.

T E D E S C H I , *relatore*. Vi si faceva lo sfalcio delle erbe...

S A M A R I T A N I o la caccia agli uccelli acquatici.

Ripeto, comunque, che — considerata tutta la situazione — ciò che importa è l'approvazione immediata del provvedimento perchè l'Ente delta padano possa completare la realizzazione degli obiettivi economici e sociali affidatigli dalla legge.

T O R T O R A . Ho ascoltato con molto interesse il senatore Tessitori, il relatore e gli altri colleghi intervenuti, e mi sembra che non vi sia più alcuna possibilità di dubbio sull'opportunità di approvare il disegno di legge senza apportarvi alcuna modificazione. Eliminata infatti dalla Commissione giustizia, anche se non concorde nelle sue conclusioni finali, ogni perplessità di carattere costituzionale, sono stati avanzati dalla stessa Commissione dei rilievi sugli indirizzi che potrebbero derivare dall'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 2; ma di fronte a tali rilievi abbiamo una realtà che possiamo anche definire drammatica. Chi, come noi, vive in quelle zone, sa che la disoccupazione potrebbe trovare un certo sollievo solo attraverso l'esecuzione dei lavori che con il disegno di legge si tende a finanziare; per cui se dovessimo attribuire eccessiva importanza alle questioni di principio, considerato che siamo a fine legislatura, rischieremmo di provocare gravi complicazioni in una situazione di per sé già abbastanza difficile.

Dobbiamo quindi valutare da uomini politici, oltre che come legislatori, tale realtà. Le proprietà da espropriare sono, come è stato già detto, praticamente abbandonate: difficilmente si affronta la fatica dello sfalcio del foraggio e non vi si può neanche pescare in quanto è proibito; ora, quindi, l'Ente le valorizzerà dopo averle comprate da proprietari i quali potranno dire di aver

fatto un buon affare, perchè certamente non avrebbero mai potuto trarne alcun guadagno altrimenti.

S A M A R I T A N I . Vorrei aggiungere a quanto detto in precedenza la raccomandazione che, una volta bonificate le terre in questione, nella distribuzione di esse ai contadini si seguano le indicazioni delle organizzazioni sindacali e cooperativistiche.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo prende atto dell'approvazione unanimemente manifestata dalla Commissione nei confronti del disegno di legge. Per quanto riguarda la generalità dei casi noi concordiamo con quanto osservato dalla Commissione giustizia, ma riteniamo che nel caso in esame i principi della nostra legislazione non siano affatto compromessi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per la prosecuzione del programma straordinario di opere di bonifica nei territori valtivi del Delta Padano, di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 9 luglio 1957, n. 600.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 3 miliardi all'anno per ciascuno degli esercizi dal 1967 al 1974.

L'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo può compiere operazioni di cessione di annualità ai sensi e nei limiti dell'articolo 3 della predetta legge 9 luglio 1957, n. 600.

Entro il limite dell'1 per cento delle somme di cui al primo comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere ad attività di programmazione, di esame di progetti, di controllo, nonchè a

provvedere direttamente o in concessione a studi e ricerche.

(È approvato).

Art. 2.

Ai fini di cui all'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600 e delle altre norme ivi richiamate sono disposti i trasferimenti di proprietà indicati nei commi seguenti.

Il territorio vallivo demaniale del Mezzano, già incluso nel primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Ferrara, approvato con regio decreto 8 luglio 1937 e descritto nell'allegato A) della presente legge, è cancellato dall'elenco predetto ed è trasferito in proprietà dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo, per i fini e con le modalità previsti dall'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600, ad eccezione delle aree adibite a sede o pertinenze di opere pubbliche di bonifica costruite o costruende.

Sono trasferiti in proprietà dell'Ente Delta Padano-Ente di sviluppo, tutti i terreni non demaniali inclusi nel suddetto comprensorio del Mezzano, descritti nell'allegato B) della presente legge. L'indennità da corrispondere ai proprietari sarà determinata, in mancanza di accordo tra le parti, in conformità all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1967, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966; e per lire 3 miliardi, relativi all'anno finanziario 1968, si provvede con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame degli allegati, di cui do lettura:

ALLEGATO A.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato: foglio 78, mappale 1; foglio 79, mappale 1; foglio 80, mappale 1; foglio 81, mappale 1; foglio 82, mappale 1; foglio 83, mappale 1; foglio 84, mappale 1; foglio 85, mappale 1; foglio 86, mappale 1; foglio 74, mappale 25; foglio 75, mappale 9; foglio 76, mappale 2; foglio 77, mappale 5; foglio 73, mappale 13.

Comune di Comacchio: foglio 57, mappali 1-12; foglio 58, mappale 1; foglio 60, mappale 1; foglio 61, mappale 1; foglio 62, mappale 1; foglio 63, mappale 1; foglio 71, mappale 1; foglio 70, mappale 1; foglio 59, mappale 1; foglio 63, mappali 46-47-48; foglio 71, mappale 11; foglio 72, mappale 2.

Comune di Argenta: foglio 158, mappale 1; foglio 117, mappale 1; foglio 178, mappale 12; foglio 182, mappale 1; foglio 118, mappale 1; foglio 159, mappali 1/a, 1/b, 1/c; foglio 117, mappale 2; foglio 190, mappale 1; foglio 192, mappali 1/a, 1/b, 1/d, 1/e; foglio 178, mappale 13; foglio 87, mappale 6; foglio 184, mappale 15/b; foglio 179, mappali 35/b, 35/c, 35/d, 35/e, 35/f, 35/g, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e; foglio 160, mappali 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g, 1/h, 1/i.

Comune di Portomaggiore: foglio 160, mappale 11; foglio 161, mappali 8, 23, 27; foglio 162, mappale 7; foglio 163, mappale 2; foglio 164, mappale 9; foglio 165, mappale 1; foglio 161, mappale 29; foglio 164, mappale 1; per una superficie totale di ettari 18.057,82.92, con un reddito dominicale di lire 164,87 ed un reddito agrario di lire 46,16.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e foreste)

70ª SEDUTA (21 febbraio 1968)

Il territorio vallivo del Mezzano, catastalmente contraddistinto con le suddette particelle dei sopraindicati comuni, è nel suo complesso delimitato dai seguenti confini perimetrali: *a nord*, strada argine del Mezzano, poi argine del canale di San Camillo, indi argine demaniale del canale navigabile Ostellato-Porto Garibaldi fino a Valle Lepri ed infine, per breve tratto, argine del canale Pallotta (comune di Ostellato, fogli 73, 74, 45, 49, 51, 53, 56, 61, 64, 72; comune di Comacchio, foglio 52); *ad est*, argine perimetrale della Valle Pega, indi la palizzata, verso Valle Fossa di Porto, facente parte delle opere di difesa del nuovo argine-strada Agosta, per tutto il tratto da Cà Bingotta fino all'impianto idrovoro Umana (comune di Comacchio, fogli 52, 62, 63, 71; comune di Ostellato, foglio 86; comune di Argenta, fogli 160, 179, 184); *a sud-ovest*, argine perimetrale delle bonifiche Argentane, poi argine del Consorzio idraulico Argenta-Filo, indi argine sinistro dello scolo Bolognese (comune di Argenta, fogli 184, 192, 183, 182, 193, 191, 178, 158, 87; comune di Comacchio, foglio 57; comune di Portomaggiore, foglio 162); *ad ovest*, strada comunale Argine del Mezzano (comune di Ostellato, foglio 73; comune di Portomaggiore, fogli 160, 161, 162).

(È approvato).

ALLEGATO B.

DESCRIZIONE DEI BENI

Comune di Ostellato. — Partita n. 69: foglio 74, mappale 24 Ha. 0.76.70; Partita numero 70: foglio 74, mappale 17 Ha. 0.04.90; Partita n. 254: foglio 45, mappale 77 Ha. 0.05.60; Partita n. 2585: foglio 49, mappale 40 Ha. 0.13.80.

Comune di Argenta. — Partita n. 610: foglio 158, mappale 2 Ha. 0.64.40, mappale 3 Ha. 1.08.40, mappale 4 Ha. 0.59.60, mappale 5 Ha. 0.65.00; Partita n. 604: foglio 87, mappale 7 Ha. 75.20; Partita n. 2607: foglio 160, mappale 2/a Ha. 0.50.80; mappale 2/b Ha. 0.03.90, mappale 2/c, Ha. 0.15.60, mappale 2/d Ha. 0.04.50, mappale 2/e Ha. 0.04.00, mappale 2/f Ha. 0.00.80, mappale 2/g Ha.

0.05.20; foglio 179, mappale 15 Ha. 0.47.90; Partita n. 2437: foglio 184, mappale 9/a Ha. 0.13.45, mappale 9/b Ha. 0.00.10; foglio 179, mappale 13/a Ha. 0.60.40, mappale 13/b Ha. 0.01.30, mappale 13/c Ha. 0.00.50, mappale 13/d Ha. 0.08.20, mappale 14/a Ha. 0.25.90, mappale 14/b Ha. 0.03.70, mappale 14/c Ha. 0.02.00, mappale 14/e Ha. 0.02.50, mappale 14/f Ha. 0.16.30.

Comune di Portomaggiore. — Partita numero 88: foglio 164, mappale 15 Ha. 5.37.10; Partita n. 2260: foglio 161, mappale 7 Ha. 3.18.30, mappale 11 Ha. 3.83.40, mappale 13 Ha. 0.86.30; Partita n. 1449: foglio 160, mappale 2 Ha. 0.23.90, mappale 5 Ha. 11.52.70, mappale 6 Ha. 0.19.00, mappale 7 Ha. 1.13.10, mappale 8 Ha. 2.02.40, mappale 9 Ha. 2.26.80, mappale 10 Ha. 1.75.70; foglio 161, mappale 1 Ha. 2.69.10, mappale 2 Ha. 0.88.30, mappale 6 Ha. 2.98.50; Partita n. 2638: foglio 160, mappale 12, Ha. 0.19.70, mappale 13 Ha. 0.02.70, foglio 161, mappale 3 Ha. 0.11.10; Partita n. 5449: foglio 161, mappale 15 Ha. 5.82.50, mappale 16 Ha. 0.94.70 mappale 17 Ha. 1.94.80, mappale 20 Ha. 2.41.80, mappale 21 Ha. 2.36.80, mappale 22 Ha. 0.93.20, mappale 24 Ha. 2.37.30, mappale 25 Ha. 0.25.30, mappale 28 Ha. 0.52.60, mappale 30 Ha. 0.06.70; foglio 162, mappale 1 Ha. 2.89.90, mappale 3 Ha. 2.35.00, mappale 6 Ha. 3.28.30, mappale 8 Ha. 2.18.00, mappale 9 Ha. 0.65.80, mappale 10 Ha. 0.06.10; foglio 163, mappale 1 Ha. 0.10.30, mappale 3 Ha. 0.21.40; foglio 164, mappale 2 Ha. 0.34.00, mappale 5 Ha. 0.18.40, mappale 10 Ha. 9.69.60;

per una superficie totale di Ha. 86.31.25, con un reddito dominicale di lire 8.342,95 ed un reddito agrario di lire 1.741,61.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,40.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari